

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2018
589/2018/R/GAS**

**CERTIFICAZIONE FINALE DI INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A., IN QUALITÀ
DI GESTORE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1042^a riunione del 20 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento CE 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: Regolamento CE 713/2009);
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il Regolamento CE 1775/2005 (di seguito: Regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, che stabilisce le regole di separazione proprietaria per Snam S.p.a. nei confronti di imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale ed energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione 22/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018, 305/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 305/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 381/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 381/2018/R/gas);
- la determina 5 agosto 2016, 20/2016 del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità (di seguito: determina 20/16);

- il documento di lavoro della Commissione europea (di seguito: Commissione) SEC (2011) 1095 final “*Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union*” (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095);
- il parere della Commissione, del 1 ottobre 2018 C(2018) 6454 final (protocollo Autorità 0027743 del 3 ottobre 2018, di seguito: parere della Commissione).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della produzione e della fornitura;
- in base all’articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l’articolo 9, par. 1, lettera b), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di:
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto;
 - esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
- l’articolo 9, par. 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona o alle stesse persone di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura;
- l’articolo 9, par. 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE, vieta alla stessa persona di essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- l’articolo 9, par. 2, della direttiva 2009/73/CE, stabilisce che i diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, il potere di esercitare diritti di voto; il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di

- amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; oppure la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/73/CE, prevede che ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di "impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura" include quella di "impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura" ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 - l'articolo 9, par. 6, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, ai fini dell'applicazione del predetto articolo, qualora la persona di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, sia lo stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone;
 - l'articolo 9, par. 12, della direttiva 2009/73/CE, vieta alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura di assumere, direttamente o indirettamente, il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1;
 - l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE, dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto del gas naturale, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009;
 - l'articolo 10, paragrafo 5, della citata direttiva, prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo alinea;
 - l'articolo 10, paragrafo 6, della citata direttiva, prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi, senza indugio, alla Commissione, la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore di un sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
 - l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE 715/2009, prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore di sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11 e l'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
 - l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento CE 715/2009, prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di

regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore di un sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere;

- la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito, nell'ordinamento nazionale, i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di un sistema di trasporto;
- l'articolo 9, comma 4, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità concluda la procedura di certificazione di un gestore di sistema di trasporto, entro un termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore o dalla data della richiesta della Commissione; decorso tale termine, la certificazione si intende accordata;
- l'articolo 9, comma 5, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità notifichi, senza indugio, alla Commissione la decisione, espressa o intervenuta per silenzio assenso, di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquista efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione. La Commissione esprime parere, secondo la procedura di cui all'articolo 3, del Regolamento CE 715/2009, entro due mesi dal ricevimento della notifica;
- l'articolo 9, comma 6, del D.lgs. 93/11, prevede che entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso;
- l'articolo 9, comma 8, del D.lgs. 93/11, prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'Autorità tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 93/11, prevede che le imprese verticalmente integrate che intendono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei gestori sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - una impresa proprietaria di un sistema di trasporto deve svolgere le funzioni di gestore del sistema di trasporto;
 - la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;

- la stessa persona o le stesse persone, fisiche o giuridiche, non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto, né esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale;
- la stessa persona non può essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale, sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto;
- le informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 20 del D.lgs. 164/00, acquisite dal gestore del sistema di trasporto prima della separazione dall'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore, possono essere trasferiti a imprese che esercitano l'attività di produzione o fornitura di gas naturale;
- l'articolo 19, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che i diritti di cui al comma 1, lettere b) e c), comprendano, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, nonché la detenzione di una quota di maggioranza;
- l'articolo 19, comma 3, del D.lgs. 93/11, prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato o da un ente pubblico, due enti pubblici separati i quali, rispettivamente, esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un controllo su un'impresa che svolge le funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non sono ritenuti la stessa persona giuridica;
- l'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, prevede che l'Autorità garantisca l'adempimento, da parte di qualsiasi impresa di gas naturale, degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/73/CE e dei Regolamenti CE 713/2009/CE e 715/2009/CE.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori di sistemi di trasporto del gas previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei gestori di sistemi di trasporto che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - su motivata richiesta della Commissione;

- a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 20.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che ai fini della prima certificazione e delle procedure di ricertificazione successive la data del 3 marzo 2013, i soggetti di cui al 20.2 applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2009/73/CE;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento, da parte degli Uffici dell'Autorità, delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con la determina 20/16, il Direttore dell'allora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) ha previsto nuove modalità operative per le comunicazioni connesse alle procedure di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 che assicurino adeguati standard informatici di riservatezza, integrità e non ripudiabilità delle medesime informazioni e l'utilizzo di un apposito sistema telematico di raccolta disponibile sul sito internet dell'Autorità;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione ha pubblicato un questionario tramite il quale l'Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore del sistema di trasporto; il questionario deve essere inviato alla Commissione unitamente alla decisione di certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 305/2018/R/gas, sulla base dell'istanza presentata da Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. (di seguito ITG o società), l'Autorità ha avviato, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento di ricertificazione della società, in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'istanza di ricertificazione secondo il modello di separazione proprietaria, presentata dalla società, è stata giustificata dal nuovo assetto proprietario assunto da ITG a seguito dell'acquisizione da parte di Snam. S.p.a. (di seguito: Snam) del 100% del suo capitale sociale;
- con la deliberazione 381/2018/R/gas, l'Autorità ha adottato la decisione preliminare di certificazione per ITG in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19 del D.lgs. 93/11;

- con la predetta decisione di certificazione, l’Autorità ha verificato il rispetto da parte di ITG dei requisiti previsti dall’articolo 9 della citata direttiva alla luce del fatto che la società, in seguito all’acquisizione da parte di Snam si è venuta a trovare in una situazione coincidente, di fatto, con quella di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), gestore controllato da Snam e già certificato dall’Autorità sulla base del modello di separazione proprietaria previsto dall’articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- la decisione di certificazione preliminare è stata notificata, dall’Autorità, alla Commissione, in data 2 agosto 2018, congiuntamente al questionario di cui al documento di lavoro della Commissione, SEC (2011) 1095, nel quale sono state riportate tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore del sistema di trasporto;
- in data 3 ottobre, la Commissione ha notificato, all’Autorità, il parere di cui all’articolo 3, del Regolamento CE 715/2009 sulla certificazione preliminare di ITG.

CONSIDERATO CHE:

- nel summenzionato parere, la Commissione ha concordato pienamente con la decisione preliminare di certificazione di ITG adottata dall’Autorità con la deliberazione 381/2018/R/gas, superando nel merito le precedenti posizioni critiche espresse in occasione sia del parere rilasciato in data 13 settembre 2013 sulla decisione di certificazione preliminare di Snam Rete Gas sia in occasione del parere del 11 febbraio 2013 relativo alla certificazione preliminare di Terna S.p.a., in entrambi i casi come gestori di trasporto/trasmissione in separazione proprietaria;
- in dette occasioni, la Commissione aveva evidenziato alcune rilievi critici principalmente in merito alla effettiva separazione prevista dal sistema di *governance* di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seguito Cassa) nella gestione delle partecipazioni detenute da questa nella cosiddetta Gestione Separata, riconducibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito: MEF) e relative alle imprese attive nei settori della produzione e vendita di gas naturale o energia elettrica, e le partecipazioni relative alle imprese di trasporto e trasmissione rientranti nella cosiddetta Gestione Ordinaria, che rappresenta la gestione autonoma di Cassa; ulteriori criticità erano state, altresì, sollevate dalla Commissione sulla possibilità per Cassa di massimizzare il valore delle proprie partecipazioni nel settore energetico inducendo, anche indirettamente, Snam ad adottare comportamenti discriminatori nello svolgimento delle proprie attività;
- mediante il questionario di cui al documento di lavoro della Commissione, SEC (2011) 1095, nonché mediante successive comunicazioni, gli Uffici dell’Autorità hanno fornito alla Commissione chiarimenti supplementari circa l’assetto di *governance* di Cassa nonché sulla effettiva portata dei diritti e dei poteri di questa nella gestione delle sue partecipazioni riconducibili alla Gestione separata e alla Gestione ordinaria;
- in tale senso, in merito al rapporto tra MEF e Cassa, gli Uffici dell’Autorità hanno ribadito come la separazione tra la Gestione Separata e la Gestione Ordinaria in

essere presso Cassa, sia di natura strutturale in quanto derivante da precise disposizioni di legge, in particolare la legge del 24 novembre 2003 n. 326, il decreto legislativo del 30 settembre 2003, n. 269 e il decreto ministeriale 5 dicembre 2003; oltre alle citate disposizioni di legge, la separazione effettiva nell'ambito delle decisioni prese dalle due gestioni di Cassa è assicurata sia a livello statutario che da procedure interne a questa, che regolano il funzionamento del suo Consiglio di amministrazione, della partecipazione dei suoi componenti alle sedute del Consiglio, dell'adozione delle delibere consiliari ed infine l'accesso alle informazioni propedeutiche a tali delibere;

- più nel dettaglio, è stato sottolineato come, per effetto di quanto sopra, i diritti spettanti al MEF nella Gestione Separata non possono essere esercitati con riguardo alla partecipazioni detenute da Cassa nella Gestione Ordinaria in imprese controllate che gestiscono infrastrutture di rete di interesse nazionale nel settore dell'energia e nelle loro imprese controllanti; pertanto, le decisioni inerenti le partecipazioni di Cassa in Snam e in ITG, non sono in alcun modo riconducibili al MEF e sono prese da Cassa in assoluta autonomia;
- con riferimento ai diritti che Cassa può esercitare nei confronti di Snam, dunque su ITG e, in particolare, in merito alla possibilità di Cassa di indurre, anche indirettamente, Snam ad adottare comportamenti discriminatori nella direzione di interessi che trascendono quelli della stessa Snam (e controllate), è stato definitivamente chiarito alla Commissione, anche sulla base delle informazioni fornite da ITG ai fini della decisione di certificazione preliminare che:
 - Cassa ha rinunciato ad esercitare attività di direzione e coordinamento nei confronti di Snam; l'assenza di direzione e coordinamento da parte di Cassa, rende Snam pienamente autonoma nel suo processo decisionale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di controllo tra le due società.
 - l'indipendenza di Snam da Cassa è rafforzata da specifiche disposizioni di legge in vigore per le società quotate in Borsa, ovvero il Testo Unico della Finanza (TUF) - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il Codice di Disciplina delle società quotate; tali disposizioni prevedono, tra le altre cose, specifici requisiti di indipendenza per i componenti degli organi amministrativi di tali società che ne assicurano l'indipendenza dagli interessi della controllante; inoltre, i membri del consiglio di amministrazione di ITG sono completamente indipendenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE e del decreto legislativo 93/11;
 - i restanti diritti di Cassa nei confronti Snam, sono limitati a quelli previsti per gli azionisti di controllo dalla normativa primaria, in particolare dal Codice civile, - per esempio, il diritto alla nomina dei membri del Consiglio, il diritto a ricevere dividendi, il diritto di approvare il bilancio, il diritto di voto in Assemblea ma nessuno di questi diritti conferisce a Cassa il potere di influenzare il processo decisionale di Snam al fine di massimizzare indirettamente le partecipazioni societarie detenute nella sua Gestione Separata;

- per quanto riguarda i diritti che Cassa può esercitare nella Gestione Separata (che includono la partecipazione nelle aziende di generazione o fornitura di energia e di gas naturale), questi si limitano a quelli di investitore finanziario passivo, in quanto Cassa può solo beneficiare dei dividendi ricevuti da tali partecipazioni, non avendo altri diritti amministrativi (quali, fra gli altri, il diritto di voto; i diritti di nomina dei membri degli organi sociali) che sono posti esclusivamente in capo al MEF;
- infine, qualora dovesse mutare la situazione sopradescritta, sia in merito ad un eventuale attività di direzione e coordinamento da parte di Cassa nei confronti di Snam sia in merito all'assetto di *governance* di Cassa in relazione alla gestione delle sue partecipazioni, l'Autorità, in virtù dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del D.lgs. 93/11, avrebbe titolo a riaprire il procedimento di certificazione nei confronti di ITG.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce degli elementi forniti dagli Uffici dell'Autorità, nel suo parere sulla certificazione preliminare di ITG, la Commissione ha riconosciuto la separazione effettiva tra le due gestioni esistenti all'interno di Cassa e il fatto che il MEF non esercita alcun diritto sulla gestione ordinaria e, di conseguenza, sulla partecipazione di Cassa in Snam e sulle società da questa controllate;
- la Commissione ha, altresì, convenuto che i diritti di Cassa relativi alla partecipazione rientranti nella Gestione Separata sono limitati a quelli di investitore finanziario passivo, in quanto limitati esclusivamente al conferimento dei dividendi, e pertanto non sono considerati diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE;
- la Commissione ha, inoltre, riconosciuto che, se anche Cassa fosse considerata controllante di Snam ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'esercizio simultaneo di tale controllo su quest'ultima e il possesso di diritti di investitore finanziario puramente passivo nella Gestione Separata, non costituirebbero violazione dei requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Gas;
- sulla base di quanto sopra, la Commissione ha definitivamente superato le obiezioni sollevate in sede di certificazione di Snam Rete Gas e di Terna, ritenendo non più necessario stabilire se i diritti di Cassa su Snam (e, quindi, su ITG) configurino effettivamente un rapporto di controllo ai sensi della direttiva 2009/73/CE o se Snam sia effettivamente autonoma o meno da Cassa nello svolgimento della sua attività.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adottare la decisione finale di certificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del D.lgs. 93/11;

- prescrivere, in tutti i modi, a ITG, di dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa, previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all’assetto di controllo da parte di Cassa ed alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
- trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Snam e a ITG

DELIBERA

1. di adottare la decisione finale di certificazione per Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. in qualità di gestore del sistema di trasporto in separazione proprietaria ai sensi dell’articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 19, del D.lgs. 93/11;
2. di prescrivere a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. di dare immediata comunicazione all’Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni di cui in premessa previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all’assetto di controllo da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Snam S.p.a. e a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, congiuntamente al [parere della Commissione](#), sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini